



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010032 - 03/07/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: rm

Roma, - 3 LUG. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di PAVIA
Strada Nuova n. 86
27100 PAVIA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 121/2015_Contabilità pubblica.

Con riferimento al quesito formulato da codesto Ordine in data 23 aprile 2015, con il quale si chiede di conoscere «se l'Ordine, ... per la tenuta della contabilità ha l'obbligo o la facoltà ad osservare la normativa vigente in materia di contabilità pubblica», si evidenzia quanto segue.

Gli Ordini Territoriali in qualità di enti pubblici non economici a carattere associativo sono tenuti ad osservare la disciplina contabile pubblicistica, rinvenibile nei principi generali degli Enti Pubblici Istituzionali.

Al riguardo, il sistema contabile degli Enti Pubblici Istituzionali per diversi anni è stato fortemente caratterizzato dai principi generali contenuti nel D.P.R. n. 696/1979, recante "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Detto provvedimento ha rappresentato, nel corso degli anni, la linea guida per tutti gli enti dotati di completa autonomia, anche per quelli non espressamente indicati nella L. n. 70/1975.

Sulla base di un'interpretazione letterale della norma, per molto tempo, si è argomentato che gli Ordini Professionali, essendo esclusi dall'ambito di applicazione della L. n. 70/1975, non fossero sottoposti alla disciplina contabile prevista dal D.P.R. n. 696/1979.

Successivamente, a seguito dell'equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente degli Ordini professionali a quello degli Enti di cui alla L. n. 70/1975, sancito dal D.P.R. n. 68/1986, una ulteriore interpretazione sistemica ed analogica delle norme ha condotto alla tesi secondo la quale anche gli Ordini professionali fossero soggetti, quanto meno, ai principi contabili previsti dal D.P.R. n. 696/1979.

Nel 1999 il legislatore, con la L. n. 208/1999, ha stabilito che gli enti e gli organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora sostituito dal D.Lgs. 165/2001)

adeguassero «*il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94*»¹.

Il processo di adeguamento dei sistemi contabili di cui alla L. 208/1999 si è poi realizzato attraverso l'emanazione del D.P.R. n. 97/2003 il cui ambito di applicazione, seppur ufficialmente confinato entro i limiti della L. n. 70/1975, si è da subito esteso a tutti gli enti precedentemente soggetti, direttamente o indirettamente, al D.P.R. n. 696/1979.

Tale estensione, peraltro, era già stata largamente auspicata dalla Corte dei Conti, la quale nel parere emanato sullo schema del nuovo regolamento (*Corte dei Conti, Sezione Riunite, adunanza del 4 luglio 2002*), evidenziava che «*è prevedibile che (il nuovo D.P.R. 97/2003) costituirà polo di attrazione e termine di paragone per tutte le produzioni normative analoghe che potranno essere adottate da enti collocati al di fuori della legge n. 70/1975*».

Nel 2003 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in attuazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 97/2003, ha predisposto tre versioni del regolamento di amministrazione e contabilità: una per il Consiglio Nazionale, una seconda per gli Ordini di grande dimensione, ed infine, una semplificata per gli Ordini di piccole dimensioni.

Da ultimo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in data 2 gennaio 2008, con il *primo vademecum operativo* per i Consigli degli Ordini Territoriali, ha invitato tutti gli Ordini Territoriali ad adottare «*con proprio provvedimento deliberativo, il regolamento di amministrazione e contabilità approvato dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero vigilante nel febbraio 2003, su proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti*».

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



¹ Gli Ordini territoriali ricadono nella definizione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 e, pertanto, risultano, esplicitamente sottoposti alla disciplina della L. n. 208/1999.